## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale Ordinario di Savona

## Sezione Unica Civile

	Sezione Unica Civile
riunito in camera di consiglio e compos	sto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Davide Atzeni	Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele	Giudice
ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA
lle causa iscritta al n. 184 del Regis	stro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 rimessa in
decisione all'udienza del 24.6.2022 ve	ertente
decisione an delenda co	tra
(C.F	), nata a il , rappresentata e difesa
dall'Avy Roberta Zerbini ed elettivan	nente domiciliata presso il di lei studio in Pietra Ligure, Via Garibaldi
n. 34, giusta procura in atti	-ricorrente-
11. 3 1, 8.2.2.2	-riconence
	e rappresentato e
- (C.F.	in that of the second of the s
difeso dagli Avv.ti Valentina Barbett	i ed Alessandro Franzosi ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Pietra Ligure, Via Del Pret	orio 1/4, giusta procura in atti
	-resistente -
	-10350000
Oggetto: separazione giudiziale.	TO BE THE STATE OF
C	ONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.6.2022 le	e parti hanno precisato le conclusioni come a verbale, chiedendo la
concessione dei termini ex art. 190	c.p.c.
RAC	GIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il giud	izio di separazione promosso da
depositato il 27.1.2021 nei confron	nti del marito
	troduttivo del presente giudizio, ha dedotto: di aver contratto
matrimonio concordatario con il S	che la convivenza è diventata
nati due figli,	nerte del conjuge di sostanze stupefacenti ed alcooliche; che tale
intollerabile a causa dell'abuso da	condotte aggressive anche nei confronti dei figli; che con l'abuso di
abuso ha ingenerato nel	ondotte "Sgreen

La ricorrente ha, quindi, chiesto la pronuncia in punto *status*, l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei figli e la loro collocazione presso di sé, un regime degli incontri padrefigli "alla presenza di terzi, eventualmente alla presenza del nonno paterno, Sig. e presso la sua abitazione", l'assegnazione a sé della ex casa familiare, la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli pari a 1.000,00 €. mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il Sig. \_\_\_ costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande e segnatamente ha precisato:

- che "il rapporto sentimentale fra i due è iniziato ad incrinarsi ad inizio 2020 quando il Sig." I su comune accordo, lasciava la casa coningale", poi "dopo poco i coningi si riappacificavano e decidevano di tornare a vivere insieme" finché l'unione coniugale subiva la sua definitiva rottura avendo la appreso del pignoramento operato da un fornitore del marito sul conto cointestato, oltre che sul conto del negozio, sia pure per un importo assolutamente modesto;
- di aver tentato di recuperare il rapporto, "versando immediatamente, grazie anche all'aiuto del padre, sui conti correnti quanto a propria disposizione (circa €. 2.700,00) al fine di onorare (almeno in parte) il debito";
- di aver successivamente appreso che la moglie si era resa responsabile di infedeltà e che la notifica del pignoramento era stata solo un pretesto per allontanarlo da casa, facendo ricadere su di lui tutte le colpe;
- di aver fatto uso di sostanze stupefacenti soltanto in passato, dopo la morte della madre (anno 2009);
- che "fin dall'inizio della separazione (di fatto) il rapporto fra i due coniugi è stato molto conflittuale e difficoltoso

  per il comportamento posto in essere dalla Sig.rå

  | la quale ha sempre cercato di ostacolare il rapporto

  padre/figli e ha imposto la gestione dei medesimi secondo le proprie volontà senza minimamente rispettare i

sentimenti del

- sporgeva querela nei suoi confronti per atti persecutori, talché "nei confronti del Lin data 26.1.1021 veniva emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie" che però veniva revocata già in data 6.2.2021;
- di essere titolare di un negozio di parrucchiere in crisi, tanto che gli ultimi esercizi si sono chiusi in perdita. Per la locazione del negozio è gravato da un canone di 1.000,00 €. mensili.

Il resistente ha, quindi, chiesto che l'adito Tribunale pronunci la separazione con addebito alla moglie, disponga l'affido condiviso dei figli nonché la loro collocazione presso la madre con facoltà del padre di vederli secondo un prestabilito regime degli incontri, stabilisca per il mantenimento dei figli un contributo pari a 500,00 €., oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza presidenziale del 24.3.2021, la ricorrente ha negato di avere una relazione extraconiugale e ha rappresentato: "mio marito è andato via di casa il 7.1.2021, non era la prima volta che andava via, in seguito all'ennesima litigata gli ho detto che la nostra storia doveva finire, ci sono molti problemi a monte. La nostra relazione non va da parecchi anni soprattutto per le problematiche che lui ha con riguardo all'utilizzo di stupesacenti (cocaina) non l'ho mai visto farne uso, che io sappia quando l'ho conosciuto non faceva uso di droghe, non so se, invece, ne fruisse e sia peggiorato. Certamente negli anni ha sempre perso di più il controllo, non solo nei miei confronti ma anche verso i figli, lui si dimostra incapace di sapersi trattenere, negli anni mi sono sempre occupata io di tutto. Io sono preoccupata del fatto che ormai non posso più mettermi fra i figli e il padre e ho paura di cosa potrebbe accadere fra i figli e il padre quando non ci sono. Io credo che mio marito sia conscio della sua condizione di tossicodipendenza, a volte lo ha ammesso, a volte no, lui non si fa aiutare... Lui ha sempre detto di poter smettere quando vuole ma non me lo ha mai dimostrato".

Il resistente, dal canto suo, ha invece puntualizzato: "nel 2009 quando è mancata mia madre ho avuto un anno di shandamento e ho fatto uso di stupefacenti ma ad oggi non faccio uso di droghe, sono anche disposto a fare controlli e degli esami per dimostrarlo".

Ha lamentato: "mia moglie mi ha impedito di fare il padre mettendosi fra me e i nostri figli".

Ha allegato di ricavare dalla propria attività lavorativa un reddito mensile medio pari a circa 1.000,00/1.100,00 €. e di avere ricevuto in eredità dalla madre degli immobili "che ci siamo divisi io, mio padre e mio fratello, che sono due appartamenti a Loano, in uno ci risiedo io, l'altro è affittato, ma non so quanto venga dato di canone".

Con ordinanza resa in data 24.3.2021, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ha assegnato la ex casa familiare alla ricorrente, collocando presso la stessa entrambi i figli minori. Ha disposto l'affido esclusivo dei figli alla ricorrente. Ha previsto la facoltà del padre "di vederli quando desideri e tenerli con sé, alla presenza del nonno paterno, un giorno alla settimana (in caso di mancato accordo il lunedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 19, a settimane alterne dal sabato alle 12 alla domenica alle ore 21". Ha posto a carico del resistente per il mantenimento dei figli un contributo mensile pari a €. 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha rimesso la causa nanti al G.I. per gli eventuali approfondimenti istruttori.

Così sintetizzate le principali prospettazioni e domande delle parti, preme evidenziare che nel corso del giudizio, l'ordinanza presidenziale è stata modificata dal G.I. con provvedimento del 4.2.2022, previa acquisizione di apposita relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e su istanza della ricorrente la quale si doleva del mancato rispetto da parte deli \_\_\_\_\_ idelle modalità di incontro con i figli ed in particolare del fatto che diversi incontri si fossero tenuti in assenza del nonno.

Le modifiche apportate hanno inciso sul regime degli incontri già previsto, disponendosi che "gli incontri padre-figli si svolgano in ambiente protetto" e ciò sul rilievo – invero determinante – che "ad oggi il Sig. . Irisulta essersi sottratto ai previsti controlli presso il SERT".

Detto regime degli incontri veniva ulteriormente confermato dal G.I. con provvedimento del 12.4.2022, "attesi gli esiti del monitoraggio del SERD che nella missiva del 7.4.2022 ha rappresentato che l'andamento del percorso valutativo ad oggi non consente di escludere l'uso di sostanze psicotrope da parte del n.o.".

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha lamentato che il marito ha interrotto il pagamento della sua quota parte della rata di mutuo, costringendola a provvedervi integralmente da sola.

Il resistente ha dato atto di non aver "versato da alcuni mesi il canone di locazione per l'immobile ove svolge l'attività lavorativa tanto che ...è stato notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida".

La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante le indagini ed il monitoraggio dei Servizi Socio-Sanitari, finché è stata rinviata all'udienza del 24.6.2022 per la precisazione delle conclusioni.

conclusioni.			· · · Diam la	cotararione
A detta udienza, la ricorren	ite ha rassegnato le se	eguenti conclusion	: - Pronunciare la	separazione
personale dei coningi		, con dichia	razione di addebito	a carico del
marito Affidare i figli minori	nato il.	Tet .	nato ill	in via
esclusiva alla madre, con permanenza de	omiciliare presso la mede.	sima. Disporre che gli	incontri tra il padre	e i due figli
permangano in ambiente protetto presso	i Servici Sociali di	Assegna	re la casa coniugale	sita in '
permangano in ambiente protetto presso	i Struczi Sociali III			
alla sig	onoral perché l	a abiti con i due figli i	ninori Porre a car	ico aei signor
- l'obbligo di corrispondere alla n				
la somma mensile complessiv	a di € 1.000,00 (€ 500	0,00 per ciascun figlio	) oltre al pagamento	nella misura
del 50% delle spese straordinarie come	da protocollo del Tribu	nale di Savona; - dic	hiarare i coniugi eco	nomicamente
del 30% delle spese struorumane com	o			
autosufficienti".		. " "	tama l'affida candin	iso dei fioli ai

Il resistente ha, invece, precisato le conclusioni come segue: "- disporre l'affido condiviso dei figli ai due genitori, con collocazione presso la madre; - dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti; - il padre terrà con sé i figli senza obbligo di presenza del nonno paterno ed in particolare: a weekend alternati dal sabato mattina (ore

10,00) al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, s ogni lunedì, suo giorno libero, prenderà i figli da scuola (ore 14,00 e 16,30) e li riporterà a casa dalla madre dopo cena, entro le ore 21,00; il martedì e il giovedì il padre andrà · all'allenamento (ore 19,00) e lo riporterà presso la casa della madre; il venerdì prenderà a a prendere il figlio (12,30) per portarli a pranzo dalla madre; nella giornata di mercoledì prenderà il (14,00) e scuolat a scuola (4,00) e lo porterà a casa dalla madre; nella giornata di martedì accompagnerà il figlio minore figlio! a scuola (si farà trovare presso l'abitazione materna per le ore 7.50). Vacanze di Natale (giorni del 24 e 25 alternati) e poi sempre con il criterio dell'alternanza dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 7 gennaio e di Pasqua secondo il criterio dell'alternatività, anche se ci si augura che i genitori possano mettersi d'accordo di volta in volta secondo le esigenze lavorative di entrambi. Il padre chiede poi di poter passare due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. - disporre l'addebito della separazione a carico della moglie per tutto quanto in narrativa respingendo la titolo di contributo al mantenimento dei la richiesta di addebito a carico del marito; - confermare a carico del [ figli la somma mensile pari ad € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Savona".

Tanto premesso, la domanda di separazione personale appare certamente fondata, dovendo ritenersi pacifica l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare alla stregua delle rispettive prospettazioni dei coniugi e dei toni anche aspri con cui le parti si sono confrontate in giudizio.

Va, dunque, pronunciata la separazione di \_\_\_\_\_ ed [

A questo punto vanno esaminate le domande di addebito che ciascuno dei coniugi ha proposto nei confronti dell'altro.

Il Collegio ritiene che la domanda proposta da parte resistente sia infondata e non meriti accoglimento, in quanto dalle stesse allegazioni di parte è emerso che la coppia era già in crisi da tempo, tanto che già in passato il d'accordo con la moglie, si era allontanato dalla casa familiare.

I tentativi di ricomposizione che i coniugi hanno fatto non hanno evitato, ma soltanto rimandato nel tempo la definitiva frattura dell'unità familiare, con l'effetto di radicalizzare ed esacerbare le posizioni di marito e moglie, ingenerare reciproca insofferenza e alimentare le reciproche recriminazioni.

A fronte della crisi che da tempo ha investito la coppia e di cui vi è chiara evidenza probatoria in atti, non può riconoscersi alcuna efficienza causale rispetto all'irrimediabile rottura dell'unità familiare all'eventuale relazione che la ricorrente avesse avviato, anche qualora giudizialmente accertata. Detta relazione, infatti, non costituirebbe l'antecedente causale, ma la conseguenza della fine della relazione di coppia.

Di contro, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente appare fondata e va, quindi, accolta.

Ed invero la ha riconosciuto che la crisi matrimoniale era risalente, ma ha dedotto

che la causa di essa è da ricondurre all'uso di sostanze stupefacenti compiuto dal coniuge.

La circostanza ha in effetto trovato conferma nelle risultanze in atti, solo che si consideri che il resistente ha pacificamente ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in seguito alla scomparsa della madre nel 2009, ha poi ammesso con i Servizi Sociali di aver fatto uso di stupefacenti l'ultima volta a dicembre 2020 e, pur negando un uso attuale, si è sottratto al rigido calendario di controlli programmati dal SERD, di fatto avvalorando le prospettazioni attoree in ordine al suo perdurante abusare di sostanze proibite.

L'abuso di stupefacenti ha poi trovato documentale riscontro nell'esito di uno dei controlli posti in essere dal SERD che nella nota del 15.6.2022 dà atto che "dopo il nostro ultimo aggiornamento del 7.4.2022 il paziente ha interrotto la frequentazione del servizio e lo ha ripreso il 30.5.2022, da tale data lo scrivente servizio dispone dell'esito di quattro esami: due risultati negativi alle sostanze testate, uno positivo alla cocaina ed uno non idoneo".

L'eventuale iniziale tolleranza prestata dalla moglie all'uso da parte del coniuge di sostanze stupefacenti non vale quale definitiva acquiescenza, ma piuttosto appare ragionevolmente giustificata dagli obblighi di assistenza morale che impongono a marito e moglie di prestarsi reciproco supporto tanto più nei momenti di difficoltà.

Il perdurare nel tempo della situazione di abuso non può, però, che aver irrimediabilmente allontanato i coniugi sul piano affettivo, rendendo intollerabile la convivenza e finendo per diventare l'antecedente causale della definitiva rottura dell'unità familiare.

Da qui la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.

Veniamo ai provvedimenti da assumere con riferimento alla gestione dei figli minori,

La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli, mentre il resistente ha chiesto il loro affido condiviso.

A giudizio di questo Collegio, però, l'elevata conflittualità presente fra le parti sconsiglia l'affido esclusivo dei minori alla madre ricorrente, poiché rischierebbe di esacerbare lo scontro fra le parti, alimentare tendenze escludenti del genitore collocatario e de-responsabilizzare definitivamente il padre, sollevandolo dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il Collegio ritiene piuttosto necessario prevedere l'affido dei minori e ai Servizi Sociali territorialmente competenti, sollecitando contestualmente entrambe le parti a sottoporsi ad un percorso di supporto psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità funzionale ad elaborare la disgregazione dell'unità familiare, scindendo l'ormai superata realtà di coppia dalla perdurante realtà di genitori; ad acquisire consapevolezza dell'altrui ruolo genitoriale e dell'importanza di esso per la crescita serena ed armoniosa dei figli; a rivedere criticamente il proprio ruolo e la propria figura, anche nell'ottica di una maggiore comprensione dei bisogni dei minori; a ristabilire una

comunicazione fra le parti.

Il resistente va, inoltre, sollecitato a sottoporsi ad un percorso teso a superare la propria dipendenza da sostanze stupefacenti, anche al fine di vivere più pienamente il proprio ruolo di genitore ed il proprio rapporto con i figli.

Il Collegio non può certo imporre alle parti di sottoporsi ai percorsi appena raccomandati, ma l'adesione ad essi non potrà non essere valutata in eventuali successivi giudizi, anche rispetto ad una revisione del previsto regime di affido che ragionevolmente risulterà superato all'esito dei percorsi indicati.

La collocazione dei minori va, invece, certamente mantenuta presso la madre con la quale gli stessi vivono ormai da tempo, ragione per cui la ex casa familiare deve essere senz'altro assegnata alla ricorrente.

Resta da statuire in merito al regime delle visite padre-figli.

""dopo il nostro ultimo Ebbene, con nota del 15.6.2021, il SERD ha dato atto che il' aggiornamento del 7.4.2022 ... ha interrotto a frequentazione del servizio e lo ha ripreso il 30.5.2022, da tale data lo scrivente servizio dispone dell'esito di quattro esami: due risultati negativi alle sostanze testate, uno positivo alla cocaina ed uno non idoneo".

Ne consegue che allo stato perdurano le ragioni che nel corso del giudizio hanno condotto il G.I. a disporre che padre e figli possano vedersi soltanto mediante incontri protetti.

Il Collegio ritiene, in particolare, che i disposti incontri protetti dovranno svolgersi almeno due volte a settimana, secondo un calendario la cui elaborazione viene rimessa ai Servizi Sociali affidatari.

Viene in rilievo, da ultimo, la questione economica.

La ricorrente ha versato in atti le proprie dichiarazioni dei redditi da cui risulta: per l'anno 2017 un reddito lordo complessivo pari a 26.597,00 €. (al netto delle imposte 22.158,00 €.); per l'anno 2018 un reddito lordo complessivo pari a 23.224,00 €. (al netto delle imposte 19.927,00 €.); per l'anno 2019 un reddito lordo complessivo pari a 19.433,00 €. (al netto delle imposte 17.300,00 €.); per l'anno 2020 un reddito lordo complessivo pari a 19.486,00 €. (al netto delle imposte 17.306,00 €.); per l'anno 2021 un reddito lordo complessivo pari a 19.749,00 €. (al netto delle imposte 17.547,00 €.).

La stessa non risulta proprietaria o comproprietaria di immobili, ma – per quanto qui più d'interesse - risulta titolare di investimenti.

La ricorrente risulta poi intestataria di un conto corrente acceso presso Banca Carige con un saldo pari a 7.023,76 €. al mese di marzo 2022. Su detto conto viene accreditato lo stipendio della

e compaiono investimenti in fondi (si vedano i movimenti del 5.2.2021 da cui risulta la sottoscrizione di fondi per 26.000,00 €. complessivi ed il doc. n. 6 di parte attrice da cui risultano investimenti per 20.096,75 €. al 27.5.2022).

La ricorrente risulta cointestataria con il coniuge di un altro conto presso Banca Carige e con la madre di un altro conto presso Poste Italiane. Su quest'ultimo conto viene accreditata la pensione della genitrice.

Sempre con la madre la ricorrente risulta cointestataria di buoni postali fruttiferi ordinari dematerializzati per €. 5.000,00.

La ricorrente risulta intestataria di un motoveicolo e di un autoveicolo acquistato nel mese di novembre 2021.

La non sopporta oneri alloggiativi, ma è gravata da una rata di mutuo pari a circa 600,00 €. mensili di cui si sta facendo carico in via esclusiva, benché il mutuo – con ultima rata al 2038 - sia cointestato con il .

Il resistente ha versato in atti la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 e 2018 da cui risulta una perdita dell'attività d'impresa; nel 2018 il reddito complessivo lordo risulta pari a 1.712,00 €. poiché il l'è comproprietario di tre immobili di cui uno appunto locato.

Il resistente ha prodotto anche la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 da cui emerge un reddito netto d'impresa pari a 7.827,00 €. (detratte le perdite pregresse) oltre al reddito di 1.712,00 €. di cui sopra si è già detto nonché la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 da cui emerge un reddito netto d'impresa pari a 3.901,00 €. (detratte le perdite pregresse).

Il è comproprietario di fabbricati e terreni e risulta intestatario di un motoveicolo e di un autoveicolo acquistato a maggio 2021.

Il resistente ha prodotto gli estratti del conto acceso presso Banca Carige e relativo all'attività d'impresa nonché gli estratti del conto acceso presso Banca Carige e ad esso intestato. Detto conto evidenzia reiterati versamenti di denaro contante (presenti, peraltro, anche sul conto del negozio) in coincidenza con la necessità di provvedere a pagamenti tracciabili; a mero titolo esemplificativo, si considerino le seguenti movimentazioni: in data 10.9.2021 il , provvede al versamento in contanti della somma di 700,00 €., lo stesso giorno dispone un bonifico in favore della odierna ricorrente per €. 678,75 €. Lo stesso in data 23.3.2022 quando il versa in contanti 600,00 €. e ne bonifica 503,75 alla ricorrente. Così via per ogni spesa pagata a mezzo conto corrente. Non stupisce che il saldo del conto corrente sia sostanzialmente pari a zero, in quanto la provvista viene "creata" solo all'occorrenza.

Nel complesso, la situazione economica rappresentata dal non appare attendibile, non essendo verosimile che lo stesso sia praticamente sprovvisto di alcuna entrata, ma abbia i contanti da destinare alle spese da tracciare e, comunque, al proprio sostentamento (ha acquistato un'auto nel 2021, provvede puntualmente al pagamento della rata di mutuo contratto in relazione alla propria attività, ecc.).

Il Collegio, considerata l'età dei minori e la frequentazione, invero, limitata degli stessi col

padre, esaminate le rispettive posizioni economiche delle parti, ritenuto che il resistente ben possa portare a reddito anche i beni in comproprietà, ritiene congruo porre a carico del per il mantenimento dei figli l'importo complessivo di €. 600,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore del genitore collocatario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.

A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una "spesa ordinaria" in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle "spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).

Alla stregua delle statuizioni che precedono e tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

	P.Q.M.
	Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e
d	eduzione disattesa, così provvede:
=	dichiara la separazione personale di
	a quest'ultimo;
ш	affida i figli minori Je jai Servizi Sociali territorialmente competenti;
	dispone la collocazione degli stessi presso la madre , con facoltà del
	padre di vederli in incontri protetti bisettimanali, secondo il calendario da elaborare a
	cura dei Servizi Sociali affidatari;
u	assegna la ex casa familiare alla madre collocataria;
	sollecita le parti a sottoporsi ai percorsi meglio individuati in parte motiva rispetto ai
	quali conferisce fin d'ora incarico ai Servizi Sociali, anche per il tramite della struttura
	consultoriale, ed al SERD competenti;
	pone a carico di per il mantenimento dei figli il contributo di 600,00 €.
	complessivi (300,00 €. per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici
	Istat, da corrispondere al genitore collocatario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
	50% delle spese straordinarie così come meglio specificate in parte motiva;
	rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1	spese compensate.
]	Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
(	Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 14.10.2022

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Erica Passalalpi

Il Presidente Dott. Davide Atzeni